



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 219 DEL 22/12/2023

LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO A SEGUITO DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI AD USO TURISTICO-RICREATIVO

L'anno duemilaventitre , il giorno ventidue , del mese di Dicembre , alle ore 08:50, la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

La Sindaca Franca Foronchi e gli Assessori Alessandro Belluzzi, Claudia Gabellini, Nicola A.Romeo Alessandro Uguccioni e Federico Vaccarini sono collegati da remoto.

Partecipa alla Seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

Il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini, ai sensi dell'art 4 comma 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, è collegato da remoto dalla sede municipale del Comune di Montescudo.

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 256 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 22/12/2023 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 22/12/2023 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 22/12/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 256

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 256 del 22/12/2023

**LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO
MARITTIMO A SEGUITO DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO
NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI
CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI AD USO TURISTICO-RICREATIVO**

Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

VISTO il il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO il Decreto Legge 05 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla Legge 04 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante “ Disciplina dell'esercizio delle funzioni

amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per le concessioni di occupazione dell’arenile comunale di uso pubblico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2002, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2016;

VISTA la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTA la Legge 05 agosto 2022, n. 118 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24/02/2023 n. 14;

PREMESSO CHE

- il legislatore nazionale, nelle more dell’attuazione di una riforma organica del settore delle concessioni demaniali marittime, al fine di salvaguardare i piani di investimento adottati dai concessionari in essere facendo affidamento sul termine di scadenza delle concessione, ha previsto, negli anni, con vari interventi legislativi, la proroga automatica delle concessioni vigenti, tra cui, con l’art. 1, commi 682 e 683 della Legge 30/12/2018, n. 145, l’estensione di durata fino al 31 dicembre 2033;
- tali interventi legislativi, sono stati ritenuti dalla giurisprudenza nazionale e dalla giurisprudenza comunitaria in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), ha stabilito che le concessioni di beni demaniali per finalità turistico-ricreative rappresentano autorizzazioni di servizi ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123 ed ha sancito l’incompatibilità comunitaria (per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 del TFUE sia con l’art. 12 della direttiva 2006/123, avente natura di direttiva *self-executing*) della disciplina nazionale (art. 1, commi 682 e 683, Legge n. 145/2018) che prevedeva la proroga automatica e generalizzata delle concessioni già rilasciate e ha affermato che l’obbligo di non applicare la legge anticomunitaria gravi in capo all’apparato amministrativo, anche nei casi in cui il contrasto riguardi una norma europea dotata di efficacia diretta, ancorché contenuta in una direttiva *self-executing*, ritenendo congruo il termine del 31/12/2023 affinché le amministrazioni possano intraprendere le operazioni funzionali all’indizione di procedure di gara di evidenza pubblica, scaduto il cui termine tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, affermando, tra l’altro, che l’effetto della proroga deve considerarsi *tamquam non esset*, come se non si fosse mai prodotto;
- il legislatore nazionale, pertanto, a seguito delle predette sentenze del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021, stante l’avvicinarsi del termine individuato come scadenza delle concessioni (31/12/2023), è intervenuto in materia, dapprima con la Legge 05/8/2022 n. 118 che ha abrogato, all’art. 3, comma 5, la disciplina di cui all’art. 1, commi 682 e 683 della Legge n. 145/2018 e, successivamente, con il Decreto Legge 29/12/2022 n. 198 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/02/2023 n. 14, laddove ha introdotto norme autonome (art. 10-quater) ed ha anche integrato e modificato la Legge 05/8/2022 n. 118 (artt. 2, 3 e 4);
- il legislatore sembra quindi avere avviato un’azione di riordino nelle procedure per l’assegnazione degli spazi secondo le regole dell’evidenza pubblica e per questa motivazione,

allo scopo di garantire uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale, ha dato impulso alla formazione di decreti legislativi ed ha disposto nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe «ex lege»;

- con sentenza n. 2192 del 01/03/2023 il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato affermando che *“sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria con le ricordate sentenze n. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del Decreto Legge 29/12/2022, n. 198, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n.2006/123/CE, e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato”*;
- con Sentenza C-348/22 del 20/04/2023 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito, inter alia, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni demaniali, nonché l’obbligo, anche per i Comuni, di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie precisando che:

- *“l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 (in ordine all’obbligo di messa in gara delle concessioni relative a risorse naturali scarse) deve essere interpretato nel senso che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo”*;

- *“l’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione”*;

- *“l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti”*;

- *“l’articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali”*;

- da ultimo, la Corte Suprema di Cassazione - Sezione Unite Civili, con sentenza n. 32559 del 24/10/2023, ha cassato l’impugnata sentenza n. 18/2021 del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria in quanto affetta dal vizio di eccesso di potere denunciato sotto il profilo dell’arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo (interveniante titolare di interesse legittimo collettivo legittimato alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo), respingendo, per contro, la richiesta di enunciare i principi di diritto nell’interesse della legge sulle questioni trattate nei restanti motivi, sulle quali spetterà nuovamente al Consiglio di Stato pronunciarsi, anche alla luce delle sopravvenienze legislative intervenute successivamente alla sentenza impugnata, sopra richiamate;

RILEVATO CHE

Le caratteristiche del nuovo sistema legislativo nazionale in materia di concessioni demaniali marittime, per quanto di interesse in questa sede, ed in seguito agli interventi legislativi del biennio 2022/2023, possono essere così riassunte:

- ai sensi dell’art. 2 della Legge 05/08/2022 n. 118, il Governo, sulla base della delega legislativa, avrebbe dovuto adottare un decreto legislativo per la costituzione e il

coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici;

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 05 agosto 2022, n. 118, le concessioni interessate continuano ad avere efficacia fino al 31/12/2024, ferma la facoltà in capo alle autorità competenti, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro tale data, di differire il termine al 31/12/2025; fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 4 della Legge 05 agosto 2022 n. 118, il Governo, sulla base della delega legislativa, avrebbe dovuto adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza. La legge fissa un termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (termine spirato il 23.2.2023); l'art. 4 della Legge 05 agosto 2022 n. 118 dispone infatti che:

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al Codice della [Navigazione](#):

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da

- affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese;
- e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:
- 1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;
 - 2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'[articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna](#), di cui al [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;
 - 3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;
 - 4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;
 - 5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:
 - 5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;
 - 5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;
 - 6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'[articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006](#);
 - 7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;
- f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;
- g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;
- h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;
- i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;
- l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate;

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati;

- ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 05 agosto 2022 n. 118, fino a quando il Governo non provvede con i decreti legislativi, agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
- ai sensi dell'art. 10-quater del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato istituito un tavolo tecnico per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera, che ha di recente concluso i propri lavori;
- ai sensi del medesimo art. 10-quater del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le concessioni e i rapporti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) della Legge 05 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

CONSIDERATO CHE

- non sono stati a oggi emanati i decreti legislativi di riordino e semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime di cui alla delega legislativa contenuta nell'art. 4, comma 1, della Legge 05 agosto 2022, n. 118, per cui un eventuale intervento di riordino dovrebbe trovare fondamento in un distinto e nuovo provvedimento legislativo;
- la materia del demanio marittimo rientra, nell'ambito dell'ordinamento civile, quale materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nel testo novellato dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, e quindi, in pendenza dei termini previsti dalla legge per l'adozione dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, l'amministrazione concedente a cui sono attribuite le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo non avrebbe potuto procedere;
- il divieto agli enti concedenti di procedere alla pubblicazione dei bandi per l'assegnazione delle concessioni di cui all'art. 4 bis Legge 05 agosto 2022 n. 118 ha costituito una condizione fortemente limitativa in relazione all'avvio delle attività prodromiche all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica anche in ragione dei prevedibili motivi di conflitto che potrebbero generare dall'applicazione di tale preclusione;
- con ordinanza del 15 settembre 2022, n. 8010 la Sezione VII del Consiglio di Stato ha

proposto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE avente ad oggetto la compatibilità con il diritto unionale primario dell'art. 49 Cod. Nav. sottoponendo il seguente quesito: «*Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all'interpretazione di una disposizione nazionale quale l'art. 49 Cod. Nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo*»;

- la quasi totalità degli stabilimenti balneari presenti sulla spiaggia del territorio comunale è di proprietà degli operatori balneari ed in mancanza di criteri uniformi da parte del legislatore statale per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, risulta ad oggi assai problematico stabilire in base a quali criteri e con quali modalità questa amministrazione possa procedere eventualmente alla definizione di una procedura di evidenza pubblica che tenga conto del valore delle strutture esistenti
- i termini stabiliti dalla legge per l'adozione dei decreti legislativi finalizzati ad assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive sono decorsi e, per converso, le prescrizioni fornite dalla giustizia amministrativa ed eurounitaria per l'avvio delle procedure indicano un termine la cui incombenza risulta quantomai prossima;
- il termine del 31/12/2023, individuato dalle sentenze secondo una disposizione che non trova alcun ancoraggio normativo, è prossimo alla scadenza, mentre il legislatore ha provveduto ad una ulteriore proroga «per legge» con l'art. 3 della Legge 05 agosto 2022, n. 118, al 31/12/2024 (originariamente fissata al 31/12/2023 e poi spostata in avanti di un anno con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14/2023);
- le criticità anzidette possono essere ricondotte nell'alveo della oggettiva impossibilità di avvio e conclusione delle procedure entro i termini indicati in precedenza dalla giustizia amministrativa e dalla legislazione successiva, tale per cui ricorrono, nel caso di specie, le condizioni per cui è possibile procedere ad una proroga tecnica delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2023 nelle more dell'esperimento delle procedure di gara;
- l'elevato numero degli stabilimenti balneari che potrebbero essere oggetto di procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni non consentirebbe, di fatto, l'esperimento e la conclusione delle procedure entro la prossima stagione balneare, e nel bilanciamento degli interessi va tenuto anche conto del preminente interesse ad un regolare svolgimento dell'attività di ricezione turistica ed alla fornitura di servizi di qualità all'utenza, condizione per cui non è possibile paralizzare lo svolgimento di un servizio caratterizzato anche dall'interesse pubblico al mantenimento ed allo svolgimento dei servizi di assistenza ai bagnanti, di ombreggio e di elioterapia;
- l'avvio delle procedure di evidenza pubblica deve contemperarsi con l'esigenza di continuità del servizio e, pertanto, la successione nell'esercizio delle attività di impresa balneare può avere luogo soltanto a conclusione delle procedure ed alla conseguente immissione nel bene dell'aggiudicatario, anche per salvaguardare altre rilevanti necessità, quali conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione delle infrastrutture che, ove inutilizzate, vedrebbero accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione;
- risulta quindi necessario, anche per rispettare la scadenza al 31.12.2024 stabilita dallo stesso legislatore nazionale con l'art. 3 della Legge 05 agosto 2022, n. 118, procedere con l'avvio di una «procedura competitiva» per le concessioni che hanno beneficiato delle proroghe «per

legge» che definisca un orizzonte temporale di durata adeguato (sempre correlato alla rilevanza del bene concesso) e che consenta di ricondurre la funzione della proroga legislativa al 2024, astrattamente disapplicabile, ad una «proroga tecnica», nelle more dell'espletamento delle procedure nel frattempo avviate in autonomia dal Comune;

- percorrere questa alternativa comporta la redazione di disciplinari di assegnazione che, per ossequiare i principi della direttiva comunitaria, si devono attestare nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, oltreché sulle indicazioni della direttiva sulla concorrenza e su quelle pervenute dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

1. di prendere atto di tutto quanto in premessa citato, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di dare indirizzo, per le motivazioni in premessa esposte, al dirigente del Settore 1 – Gestione Aree Demaniali, di attivare le procedure competitive di assegnazione mediante selezione, secondo gli indirizzi di cui all'art. 4 della Legge 05 agosto 2022 n. 118 e nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, conformemente alle indicazioni della direttiva sulla concorrenza, a quelle pervenute dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, oltreché nel rispetto dei criteri contenuti nei provvedimenti legislativi che verranno eventualmente adottati;
3. di dare al predetto dirigente l'indirizzo di organizzare gli uffici per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e delle modalità, anche cronologiche, con cui dare seguito alle procedure e alla definizione di un modello di capitolato tipo;
4. di individuare nel termine del 31 dicembre 2024 il termine delle concessioni interessate in precedenza da proroghe di legge in ragione delle esigenze di continuità del servizio e degli altri interessi enumerati nella parte motiva del presente atto;
5. di riservarsi di fornire ulteriori indirizzi applicativi sulla base delle determinazioni che, medio tempore, saranno eventualmente assunte dal legislatore statale;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-4° comma del T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto, n.267 per consentirne l'immediata attuazione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)